

AVVOCATO MARINA TERLIZZI
Via di Villa Ada n. 57 - 00199 - ROMA
Tel. 06 95550328 - Fax 06-87450107
Mobile 339-4478022
C.F.TRLMRN75S54H501G
PEC: marinaterlizzi@ordineavvocatiroma.org

AVVISO

DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI PER IL TRAMITE DEI SITI WEB DELLE AMMINISTRAZIONI

- Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM;
- Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Ministero dell'economia e delle finanze;
- Ministero dell'interno;
- Ministero della Cultura;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero della giustizia;
- Agenzia delle entrate;
- Avvocatura dello stato;
- Formez PA

In esecuzione del decreto n.1194/2024 del Presidente FF del C.d.S. (Sez. IV – R.g.n.7648/2024)

Con decreto n.1194/2024 pubblicato in data 18/10/2024 nel procedimento iscritto al R.G.n.7648/2024 di cui al ricorso proposto da **Alessandro Panichi**, rappresentato e difeso dal sottoscritto difensore avv. Marina Terlizzi, quale difensore e per conto della parte istante, elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Ada n.57 (PEC: marinaterlizzi@ordineavvocatiroma.org) il Presidente FF del C.d.S. (Sez. IV) ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello; - la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica; Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni sette dalla

comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine di giorni sette dalla effettuazione della stessa;

§§

In ottemperanza a quanto disposto si formula il presente avviso comunicando:

- i. **L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

Consiglio di Stato (Sezione IV) – R.g.n.7648/2024.

- ii. **IL NOME DELLA PARTE RICORRENTE E L'INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:**

Ricorrente:

Alessandro Panichi (C.F. PNCLSN96R10H501K)

Amministrazioni intimate:

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM**, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione –, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **Ministero infrastrutture e dei trasporti**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Agenzia delle entrate**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

**iii. GLI ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE APPELLATO
E DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI IN PRIMO GRADO**

Estremi del provvedimento giurisdizionale appellato

- sentenza n.7502/2024 emessa dal TAR del Lazio (Sez. IV-ter) nel procedimento iscritto al R.g.n.13213/2023, pubblicata in data 16 aprile 2024

Provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo

- Per quanto di ragione, dei **provvedimenti di cui all'avviso pubblicato sul Formez PA in data 2/08/2023 e di cui al successivo aggiornamento del 9/08/2023 (con i relativi allegati)**, con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria e la scelta dell'Amministrazione di destinazione a favore degli IDONEI "non vincitori" del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato – profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (**CODICE INF**), divenuto lesivo quale "provvedimento implicito di esclusione/ depennamento dalla graduatoria"

laddove il ricorrente non ha indicato la propria preferenza nell'arco temporale previsto
(dal 2 al 21 agosto - **doc.1 e 2**);

- Per quanto di ragione, del **provvedimento** dagli estremi ignoti – indicato negli avvisi del 2/08/23 e del 9/08/23 – con cui l'Amministrazione ha disposto per gli “idonei non vincitori” l'avvio della procedura per la scelta delle amministrazioni di destinazione a partire dal 2/08/2023 e fino al 21/08/2023 (termine prorogato), mettendo a disposizione il “link” per esprimere l'ordine di preferenza sul portale InPA, nella parte in cui non permette più al ricorrente di manifestare la propria scelta dopo il decorso del termine indicato dall'Amministrazione e, di fatto, lo esclude dalla selezione per decadenza;
- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa, per il profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (codice INF - n.464 unità di personale)**, del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*”, pubblicata sul sito del Formez PA in data 12 dicembre 2022, laddove lesiva nei confronti del ricorrente (**doc.3**);
- Per quanto di ragione, dei **successivi provvedimenti** con cui il Formez renderà note le assegnazioni degli idonei non vincitori alle amministrazioni destinatarie e agli interessati nonché dei successivi **avvisi di assegnazione e futura sottoscrizione del contratto** che verranno disposti a favore degli “*idonei non vincitori*” a seguito della scelta delle amministrazioni di destinazione di cui al precedente avviso del 2/08/23 e del 9/08/23, laddove lesivi nei confronti dell'odierno ricorrente;
- Per quanto di ragione, del **Bando** pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.104 del 31 dicembre 2021 con cui la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il “*concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*” – *profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (CODICE INF)*, laddove lesivo nei confronti del ricorrente ed

erroneamente interpretato da parte dell'Amministrazione con riferimento alle modalità di manifestazione di scelta dell'amministrazione di destinazione (**doc.4**);

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento e gli altri atti anche se ad oggi non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione e comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

dell'interesse in capo al ricorrente, **IDONEO ALLA POSIZIONE N.674**, di ottenere la possibilità di esprimere nuovamente la propria scelta sulle ulteriori amministrazioni di destinazione /sedi indicate nell'avviso del 2/08/23 e del 9/08/23 E LA CONSEQUENTE CONDANNA *ex art. 30 c.p.a.* delle Amministrazioni intimare a provvedere alla messa a disposizione delle richiamate amministrazioni di destinazione con l'adozione degli opportuni provvedimenti volti a garantire tale scelta all'istante.

iv. SINTETICA INDICAZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO

1) **ERRORE IN IUDICANDO – ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO INFONDATO IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO**: Violazione di legge; violazione della “*lex specialis*” (art.10 c.2 bando) ; violazione e/o falsa applicazione art. 6 della l. 241/1990 per omessa applicazione del principio del “soccorso istruttorio”; violazione e/o falsa applicazione art.97 della costituzione; violazione del principio del “*favor participationis*” e del legittimo affidamento; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza d'istruttoria, dell'illogicità e della irragionevolezza: nella parte in cui l'Amministrazione non ha riconosciuto al ricorrente la possibilità di manifestare la propria scelta delle amministrazioni / sedi dopo il termine indicato negli avvisi agli idonei.

Nella sentenza appellata, il Giudice di primo grado ha rigettato il primo motivo di ricorso perché, a suo avviso, l'art.9 del Bando sarebbe chiaro nel prevedere che “*ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito “<http://riqualificazione.formez.it> nonché sul sito delle amministrazioni interessate*”;

L'unica piattaforma da consultare – secondo il TAR – sarebbe quella presente sul sito del FORMEZ dal momento che, si puntualizza, ogni pubblicazione effettuata su menzionato portale “*avrà valore di notifica a tutti gli effetti*”, mentre l'art.10 indicherebbe solo i portali da consultare per apprendere le “modalità” con cui effettuare la scelta delle sedi.

Tali argomentazioni non convincono.

Dalla lettura piana dell'art.10 appare del tutto incontrovertibile come l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla pubblicazione dell'avviso di scelta delle sedi in entrambe le piattaforme telematiche, soprattutto sul portale "Step One 2019" dove il candidato gestisce la propria area riservata e personale dei concorsi.

La piattaforma "Step One 2019" - raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo "<https://ripam.cloud>" - ha la finalità di recepire le informazioni dei candidati ai concorsi e per caricare, tramite il modulo elettronico, la domanda di partecipazione alla selezione, come espressamente indicato dal Bando di concorso.

Si aggiunge inoltre che il Ministero non ha mai contestato che gli avvisi del 2 e del 9 agosto sono stati pubblicati solo sul sito del FORMEZ e non anche sul sistema "Step One 2019", come espressamente previsto dal menzionato art.10.

Tale disposizione è chiara nello specificare che la manifestazione della scelta dell'amministrazione deve effettuarsi "attraverso" le modalità indicate sul sito del FORMEZ e sul sistema "Step One 2019" e che ciò rappresenta una deroga espressa al sistema di comunicazione degli avvisi stabilita dal precedente art.9 (*"fermo restando quanto previsto dal successivo art.10"*).

Per questa ragione i candidati potevano legittimamente confidare sul fatto che gli avvisi in esame si sarebbero dovuti pubblicare sia sul FORMEZ che sul sistema "Step One 2019". Ne deriva che, contrariamente a quanto argomentato dal TAR, la mancata indicazione della amministrazione/sede di preferenza da parte dell'appellante è assolutamente "incolpevole" e, soprattutto, non qualificabile alla stregua di una "rinunzia" implicita o per *"facta concludentia"* all'assunzione.

Del resto, con il superamento del concorso e l'approvazione della graduatoria finale di merito (indipendentemente dalla nomina), si è consolidata nel patrimonio della parte appellante una situazione giuridica di affidamento nelle determinazioni della pubblica amministrazione, che si sarebbe dovuta attenere a un comportamento secondo buona fede e correttezza (artt.1175 e 1375 c.c.).

L'appellante si sarebbe aspettato, quindi, di ricevere le dovute informazioni sullo scorrimento della graduatoria e sulla scelta delle sedi, più che sul sito del Formez - in cui la ricerca delle informazioni è notoriamente farraginosa - direttamente sul portale "Step One 2019".

A tal proposito, giova ricordare che avvisi in esame riguardavano lo *scorrimento della graduatoria* (2/8/24) e la *proroga termine scelta Amministrazione di destinazione* (9/8/23).

Tali avvisi erano finalizzati, pertanto, a portare a conoscenza dei candidati non la pubblicazione delle graduatorie finali o le comunicazioni relative all'esito del concorso così

come indicato dall'art.9 del Bando, bensì la scelta delle amministrazioni e l'assunzione in servizio come previsto testualmente dall'art.10.

L'amministrazione avrebbe dovuto effettuare la comunicazione di tali avvisi tramite i canali indicati nel Bando comprendendo anche lo "Step One 2019" e ciò a differenza delle altre comunicazioni relative alla graduatoria per cui sarebbe stato sufficiente utilizzare il portale del FORMEZ.

La motivazione della sentenza appellata è dunque censurabile laddove interpreta erroneamente le disposizioni contenute agli artt.9 e 10 del Bando.

L'art.9 del Bando attiene infatti solo agli avvisi di pubblicazione delle graduatorie e, quindi, a una fase differente rispetto a quella successiva di scelta delle sedi regolata – invece – dall'art.10, che riguarda le comunicazioni sulle "modalità di scelta" delle sedi di preferenza da effettuare "a pena di decadenza".

La decadenza della scelta e il conseguente grave pregiudizio in caso di mancata opzione è stato adeguatamente previsto e tutelato dal Bando di concorso mediante un doppio sistema di pubblicità notizia tramite il portale del FORMEZ e il portale dello "Step One 2019".

Del resto, tenuto conto dell'effetto di decadenza per la mancata scelta delle sedi nei termini indicati, è evidente come la comunicazione relativa alla preferenza assuma una connotazione "delicata" e particolare, che avrebbe necessitato il rispetto delle previste e doverose forme di pubblicità **ESPRESSAMENTE INDICATE ALL'ART.10 DEL BANDO**: da effettuarsi sia sul sito del FORMEZ che sullo "Step – one 2019".

L'omessa comunicazione sulla piattaforma "Step – one 2019" ha innegabilmente indotto in errore la parte appellante e il suo legittimo affidamento rispetto alla condotta dell'Amministrazione.

Nella specie, si ritiene quindi che la sentenza appellata non abbia doverosamente colto la portata della mancata comunicazione sul sistema "Step – one 2019" in termini di **VIOLAZIONE DEL BANDO, DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DI BUONA FEDE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**.

Quanto poi alla mancata attivazione del "*soccorso istruttorio*", nella sentenza appellata, il TAR del Lazio ha assunto che non si sarebbe potuto riaprire i termini per la scelta in quanto la fattispecie in esame sarebbe fuori "*dal perimetro*" di tale istituto non discutendosi di mancanza di taluni documenti.

La motivazione non convince.

Sul punto, va detto infatti che il ricorrente ha inoltrato una specifica richiesta di riesame della propria posizione per evidente errore "scusabile" indotto dal comportamento della

Pubblica Amministrazione che, come noto e riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, ammette l'attivazione del "soccorso istruttorio".

La parte appellante, infatti, non avrebbe poi tolto spazio agli altri candidati perché il numero dei posti resi disponibili per il profilo INF era di 1.007 mentre il numero dei candidati vincitori e idonei era di 920, quindi inferiore di ben 87 unità.

§§

2) ERRORE IN IUDICANDO – ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO INFONDATO IL SECONDO MOTIVO

RICORSO: Violazione di legge; violazione della "lex specialis" (art.10 c.2 bando) ; violazione e/o falsa applicazione art. 6 della l. 241/1990 per omessa applicazione del principio del "soccorso istruttorio"; violazione e/o falsa applicazione art.97 della costituzione; violazione del principio del "*favor participationis*" e del legittimo affidamento; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza d'istruttoria, dell'illogicità e della irragionevolezza: nella parte in cui l'Amministrazione non ha riconosciuto al ricorrente la possibilità di manifestare la propria scelta delle amministrazioni / sedi dopo il termine indicato negli avvisi agli idonei.

Ferme le considerazioni che precedono, quanto al secondo motivo di gravame, nell'appellata sentenza, il TAR del Lazio si è limitato ad affermare che l'art.10 del Bando sarebbe stato chiaro nello stabilire che "*la rinuncia all'assunzione, determinata dalla mancata scelta di amministrazione/i e sede/i comporta l'ulteriore scorrimento della graduatoria in favore dei candidati collocatisi in posizione successiva. Da ciò deriva che il candidato non potrà partecipare ai successivi scorrimenti, preclusi proprio da quanto disposto claris verbis dal bando, salvo che la graduatoria non si sia esaurita e non sia ancora scaduta ... tale previsione non è irragionevole ed obbedisce ad esigenze organizzative e di speditezza dell'azione amministrativa, pur sempre nel rispetto delle posizioni dei candidati, ai quali è richiesto un onere di diligenza*".

Tale argomentazione non convince.

L'art.10 del Bando afferma che "*in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria*".

Se è vero che la disposizione regola l'eventualità della rinuncia all'assunzione con l'ulteriore scorrimento della graduatoria a favore dei candidati in posizione deteriore è altresì vero che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Primo grado, tale disposizione nulla dice in merito ai successivi scorrimenti.

All'opposto di quanto argomentato nella sentenza appellata, infatti, il Bando non pare precludere la possibilità ai rinunciari di rientrare nei successivi scorrimenti della

graduatoria di merito, anzi pare riferire la “decadenza” solo e soltanto alla mancata scelta per lo specifico scorrimento e non per quelli successivi.

In altri termini, la eventuale rinuncia per mancata scelta deve ritenersi limitata allo specifico scorrimento di agosto 2023 ma non implica la “*rinuncia al posto*” e, quindi, la possibilità di effettuare la preferenza per le amministrazioni e sedi residue.

Con questa interpretazione, la disposizione prevista dall’art.10 del Bando sarebbe maggiormente attinente al “***criterio letterale e sistematico***” ex artt.1362 e 1363 c.c e, in ogni caso, vista l’ambiguità del dato testuale, l’interprete, in forza del principio di ***favor participationis***, avrebbe dovuto scegliere il significato più favorevole al concorrente.

§§

Si chiede, inoltre, di rilasciare alla parte ricorrente **un attestato**, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - all’indirizzo pec marinaterlizzi@ordineavvocatiroma.org, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”.

Roma, 28 ottobre 2024

Avv. Marina Terlizzi